



REGOLAMENTO TARI 2023

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19/06/2023

Sommario

ART. 1 Oggetto del Regolamento	2
ART. 2 Soggetto attivo	2
ART. 3 Presupposto per l'applicazione e definizione del tributo	2
ART. 4 Soggetti Passivi.....	3
ART. 5 Locali ed Aree non soggetti al Tributo	3
ART. 6 Determinazione della superficie tassabile.....	4
ART. 7 Esenzione/riduzione per produzione di rifiuti speciali.....	5
ART. 7-bis Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico.....	6
ART. 8 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	7
ART. 9 Piano economico finanziario.....	8
ART. 10 Determinazione della tariffa	8
ART. 11 Articolazione delle tariffe	9
ART. 12 Periodi di applicazione del tributo	10
ART. 13 Tariffa per le utenze domestiche.....	10
ART. 14 Occupanti le utenze domestiche.....	10
ART. 15 Tariffa per le utenze non domestiche	11
ART. 16 Classificazione delle utenze non domestiche	12
ART. 17 Scuole statali.....	12
ART. 18 Tari giornaliera	13
ART. 19 Tributo provinciale	13
ART. 20 Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche	13
ART. 21 Riduzioni per compostaggio	14
ART. 22 Riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche	14
ART. 23 Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo	16
ART. 24 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio	16
ART. 25 Obbligo di dichiarazione.....	17
ART. 26 Contenuto e presentazione della dichiarazione	17
ART. 27 Versamenti e riscossione.....	19
ART. 28 Ravvedimento operoso.....	19
ART. 29. Utilizzo dei dati del contribuente	20
ART. 30 Inviti.....	20
ART. 31 Questionari e sopralluoghi	20
ART. 32 Liquidazione ed accertamento dell'imposta.....	20
ART. 33 Riscossione coattiva.....	21
ART. 34 Dilazioni	22
ART. 35 Sanzioni	23
ART. 36 Rimborsi	24
ART. 37 Compensazione.....	24
ART. 38 Interessi.....	25
ART. 39 Contenzioso	25
ART. 40 Reclamo – mediazione.....	25
ART. 41 Disposizioni finali.....	26
ALLEGATO 1 - Categorie di utenze non domestiche.....	27

Regolamento Tari
(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n37 del 19 giugno 2023)

ART. 1 Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la Tassa rifiuti – TARI – prevista dai commi da 641 a 705 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
- 2) La TARI ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, Art. 1, Legge 147/2013.
- 3) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 Soggetto attivo

- 1) La TARI è applicata e riscossa dal Comune di Napoli direttamente o tramite il suo concessionario.
- 2) In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
- 3) Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani, nel territorio comunale, è svolto dal Comune di Napoli, attraverso apposita società partecipata (tenuto conto delle novità legislative introdotte dall'art. 238, comma 10, del D.lgs. 03/04/2006, n. 152).

ART. 3 Presupposto per l'applicazione e definizione del tributo

- 1) Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2) Sono soggetti all'applicazione del tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, nonché tutte le aree a qualsiasi uso adibite suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 3) Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- 4) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali:
 - quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento;
 - quelli a destinazione pertinenziale abitativa (garage, cantine, soffitte, etc), potenzialmente utilizzabili, anche se privi di utenze o di arredi;

- le aree e i locali ad uso non domestico forniti di impianti, attrezzature o utenze, o comunque, ogniqualevolta ufficialmente autorizzati all'esercizio di un'attività nei locali medesimi;

- gli specchi acquei oggetto di concessione demaniale per l'attività di ormeggio, al netto delle aree di transito e manovra.

5) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

6) Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

7) La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 (codice ambientale) così come modificato dal D.lgs. 116/2020 e ss.mm.ii.

ART. 4 Soggetti Passivi

1) La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2) Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.

3) Per i locali in multiproprietà, per i centri commerciali integrati e per gli incubatori di impresa, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree di uso comune.

ART. 5 Locali ed Aree non soggetti al Tributo

1) Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di utenze attive di servizi di rete (gas, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos, forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, cabine di verniciatura in genere e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
 - locali destinati al culto in senso stretto e quelli strettamente connessi al culto (es. cori, cantorie, narteci, sacrestie). Sono, viceversa, tassabili eventuali locali annessi, adibiti ad abitazione e/o usi diversi da quelli di culto in senso stretto;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra, ad esclusione degli spazi destinati alla vendita;
 - superfici destinate in senso stretto all'esercizio di attività sportiva, agonistica e non agonistica, detenute da società e/o associazioni sportive, che le utilizzano esclusivamente per le attività per cui risultano regolarmente affiliate a federazioni o a enti di promozione sportiva iscritti al registro CONI, con esclusione delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio di carburanti;
- b) aree scoperte non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti per i dipendenti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- 2) Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili e allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 6 Determinazione della superficie tassabile

- 1) Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto-legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 (oppure della TIA1, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22, o TIA2, di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152).
- 2) Per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile è quella calpestable, fermo restando il rispetto di quanto previsto dai commi 645, 646 e 647 della L. 147/2013.
- 3) Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune o altro soggetto autorizzato, per le unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

- 4) Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

ART. 7 Esenzione/riduzione per produzione di rifiuti speciali

- 1) Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente (o esclusiva), rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2) La prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in Kg) di rifiuti speciali prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3) Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Attività% di abbattimento

- a. autocarrozzerie, caseifici, autofficine per riparazione veicoli e verniciature, galvano-tecnici-fonderie - 50%;
- b. ambulatori medici e dentistici, lavanderie e tintorie, tipografie, officine di carpenterie metalliche, autofficine di elettrauto, pescherie, macellerie - 40%;
- c. distributori di carburante - 30%;
- d. falegnamerie, pasticcerie - 20%;
- e. rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ristoranti -10%;
- f. altre attività economiche non previste alle precedenti lettere – 10%,

- 4) Per fruire dell'esclusione prevista ai commi precedenti, gli interessati devono:

- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER (CER), allegando piantina planimetrica corredata da relazione tecnica asseverata redatta da un tecnico abilitato con la specifica descrizione delle destinazioni d'uso espressa in metri quadri e ogni altra adeguata documentazione tecnica che evidenzia la tipologia di rifiuto prodotto, le modalità previste di smaltimento, i diversi reparti di formazione rifiuti;
- b. comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato l'attività di recupero/smaltimento dei rifiuti, al Servizio Gestione Tari e al Servizio Igiene della Città, i quantitativi dei rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice

EER (CER), allegando tale documentazione:

- modello Mud dell'anno di competenza, per gli operatori obbligati per legge, e Modello FIR;
- attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero;
- copia del registro di carico e scarico (per gli operatori non tenuti per legge al MUD resta ferma la presentazione della copia del registro di carico e scarico);
- copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero;
- autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante l'invarianza di quanto dichiarato nella denuncia originaria o di variazione.

Per i contribuenti tenuti alla presentazione del Mud, in deroga alla scadenza del 30 giugno, la scadenza è fissata entro 60 gg dal termine previsto dal DPCM dell'anno di competenza.

L'omessa presentazione nei termini della comunicazione di cui al punto b) del presente comma comporta la decadenza dal beneficio.

- 5) La riduzione di cui al presente articolo è determinata in base all'importo dovuto per l'annualità per il quale il beneficio è stato richiesto. Ciò avviene mediante rimborso dell'importo dovuto per l'annualità per la quale viene richiesta l'agevolazione o mediante compensazione con la prima scadenza utile, su richiesta del contribuente.
- 6) Oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali (come specificato al comma 1), la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza.
Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto tassati quelli destinati al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo e/o quelli destinati alla commercializzazione.
- 7) Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e prevalente (o esclusiva) rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo (in cui vanno indicate puntualmente le singole aree/locali per le quali si richiede la detassazione) entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 3. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
Nel caso dei magazzini di cui al comma 6, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
- 8) Fermo restando l'obbligo dichiarativo di cui al comma 4, la documentazione richiesta non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

ART. 7-bis Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

- 1) Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa

dimostrazione di averli avviati tutti al recupero o al riciclo.

- 2) Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, come sostituito dall'art. 14 L. 5 agosto 2022 n. 118, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero o al riciclo mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni e deve riguardare ciascuna delle unità locali operative per le quali si intende ricorrere al mercato. L'Ente impositore ha, comunque, la facoltà di riammettere l'utente, previa richiesta, alla gestione pubblica, prima della scadenza dalla fuoriuscita.
- 3) La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Comunicazione va inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata a) al Servizio Igiene della Città, b) al Servizio Gestione Tari. I termini riportati nel presente comma sono da considerarsi perentori. In caso di mancato rispetto di detti termini, anche nella ipotesi di dimostrazione dell'effettivo avvio al recupero o al riciclo di tutti i rifiuti urbani prodotti, si intende che 'utenza non domestica ha scelto di rimanere nel servizio pubblico.
- 4) Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati, tra gli altri:
- i dati identificativi del contribuente;
 - i dati identificativi del soggetto incaricato;
 - i dati identificativi dell'utenza, quali, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero o al riciclo al di fuori del servizio pubblico, distinte per codice EER (CER).
- Alla comunicazione deve essere allegato l'accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti urbani.

- 5) Per la finalità di cui ai commi precedenti, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, la documentazione di seguito elencata comprovante l'integrale avvio al recupero o al riciclo dei rifiuti urbani prodotti:
- i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al recupero o al riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalle attestazioni rilasciate dai soggetti che effettuano l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi, che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - i dati identificativi degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti;
 - le fatture attestanti le prestazioni svolte nell'anno precedente dal soggetto incaricato.

In mancanza di tale documentazione o della sua inidoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

ART. 8 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

- 1) Le tariffe relative al tributo comunale sono istituite per la copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 2) I costi del servizio sono definiti, ogni anno, sulla base del Piano Economico Finanziario redatto nel rispetto delle determinazioni dell'Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e

Ambiente, ed in particolare di quanto previsto dalla delibera ARERA n. 363/2021 ovvero delle successive disposizioni approvate in materia dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente.

ART. 9 Piano economico finanziario

- 1) La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
- 2) Sulla base della normativa vigente, il gestore, ed il Comune per quanto di competenza, predispongono annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
- 3) Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
- 4) La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
- 5) Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
- 6) L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 10 Determinazione della tariffa

- 1) Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, riguardo agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni

contenute nel DPR n. 158/1999.

- 3) La tariffa è determinata sulla base delle entrate tariffarie ammissibili risultanti dal Piano Economico Finanziario validato dall'Ente d'Ambito ed approvato con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
- 4) La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 11 Articolazione delle tariffe

- 1) Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
- 2) Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
- 3) In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 363/2021 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto-legge 31/12/2007, n. 248;
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
- 4) Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche,

indicando il criterio adottato;

- b. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 12 Periodi di applicazione del tributo

- 1) Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
- 2) L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata entro i termini previsti, di cui all'art. 25 del Regolamento.
- 3) La dichiarazione iniziale deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo o, dalla data in cui sono intervenute modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso e maggiore ammontare del tributo.
- 4) Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo e priva di idonea documentazione atta a dimostrare la data di effettiva cessazione si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione.
- 5) Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo Art.25, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 13 Tariffa per le utenze domestiche

- 1) La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, DPR n. 158/1999, corretta in base al coefficiente di adattamento (KA) che tiene conto della reale distribuzione della superficie degli immobili in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.
- 2) La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, DPR n. 158/1999, sulla base di un coefficiente proporzionale di produttività (KB) in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.
- 3) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
- 4) Nel caso di utenze domestiche, la tariffa per cantine, solai e box di pertinenza dell'unità abitativa destinata a residenza coincide con quella applicata all'unità principale. Per pertinenze dell'abitazione principale di residenza si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7.

ART. 14 Occupanti le utenze domestiche

- 1) Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, purché dimoranti nell'utenza per almeno sessanta giorni nell'anno solare.
- 2) Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
- 3) Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione dei residenti nel Comune, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare il numero degli occupanti. In assenza di dichiarazione il numero di occupanti sarà definito in 1 unità.
- 4) Per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare ai sensi dell'art.25 del presente Regolamento il numero degli occupanti. In assenza di dichiarazione il numero di occupanti è definito convenzionalmente in 6.
- 5) Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
- 6) Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
- 7) Per le unità immobiliari ad uso abitativo presso le quali si svolge attività ricettiva di "Bed and Breakfast", ai sensi della Legge Regionale n. 5/2001 e ss.mm.ii., occupata effettivamente da un nucleo familiare, nel cui immobile vi ha stabilito la residenza, che ad integrazione del proprio reddito, offre alloggio e prima colazione, con carattere saltuario e non professionale, utilizzando una parte della propria abitazione, fino ad un massimo di quattro camere e per un massimo di otto ospiti, il numero degli abitanti è fissato, in via convenzionale in sei occupanti, oppure nel totale degli occupanti il nucleo familiare (o di quelli dichiarati quali effettivi occupanti) oltre ad ulteriori due componenti per ciascuna stanza adibita all'attività di B&B previa dichiarazione di parte.
- 8) Per le unità immobiliari ad uso abitativo, destinate anche solo temporaneamente alle locazioni brevi, come definite dal comma 1, art. 4, D.L. n. 50/2017, la tariffa applicata è quella relativa ai nuclei familiari di 6 componenti ad uso continuativo, salvo diversa dichiarazione di parte sul numero potenziale massimo di occupanti.
- 9) Nell'invio degli avvisi per il pagamento il numero degli occupanti le utenze domestiche viene considerato quello risultante alla data del 01 gennaio dell'anno di tassazione; il contribuente dovrà auto liquidarsi sulla base delle variazioni anagrafiche intervenute nell'anno, versando eventuali differenze entro l'anno di imposta.

ART. 15 Tariffa per le utenze non domestiche

- 1) La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate

sulla base di coefficienti di potenziale produzione (KC = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività) secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, DPR n. 158/1999.

- 2) La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (KD = coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, DPR n. 158/1999.
- 3) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 16 Classificazione delle utenze non domestiche

- 1) Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie indicate nel DPR. n.158/1999, di cui all'allegato 1, le tariffe Tari sono applicate sulla base del codice ATECO relativo all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, se precisata in dichiarazione Tari.
- 2) Gli alberghi per essere ricompresi nella categoria "con ristorante" devono fornire nel corso dell'anno almeno un pasto completo. Non vengono ricomprese in questa categoria le strutture che servono in maniera esclusiva il servizio di colazione.
- 3) La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e anche se ubicate in luoghi diversi.

Esclusivamente per le superfici tassabili delle attività industriali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.

Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara e documenta la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso, purché di superficie non inferiore a 30 mq.

- 4) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica imprenditoriale e/o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. È fatto obbligo di dichiarare, allegando la planimetria in scala, la superficie destinata alla diversa destinazione d'uso.

ART. 17 Scuole statali

- 1) Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di I° grado, secondarie di II° grado, Accademia di Belle Arti, Conservatorio di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis, Decreto-legge n. 248/2007, convertito dalla Legge n. 31/2008.
- 2) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART. 18 Tari giornaliera

- 1) La TARI si applica, con tariffa giornaliera, ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree o spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019 n. 160.
- 2) La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. I soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di uso pubblico, oltre a custodire tutti gli atti originali concernenti l'occupazione o la detenzione e la superficie autorizzata e gli oneri dovuti a vario titolo, devono, ai fini dei controlli da parte dell'Ente, o da parte di altri soggetti autorizzati, esporre apposito cartellino dal quale si evince: estremi atto autorizzativo, data di rilascio, superficie utilizzabile, oneri versati (TARI).
- 3) In mancanza della corrispondente categoria di attività contenuta nel Regolamento è applicata la tariffa della categoria assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
- 4) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
- 5) Il Servizio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico è tenuto a comunicare al Servizio Gestione Tari tutte le concessioni rilasciate.

ART. 19 Tributo provinciale

- 1) Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, d.lgs. n. 504/1992.
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura massima del 5%, così come deliberato dalla Città Metropolitana, sull'importo del tributo comunale.
- 3) Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dai Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/07/2020 e del 21/10/2020.

ART. 20 Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche

- 1) La tariffa è ridotta del 40%, nella quota fissa e nella quota variabile, per le abitazioni tenute a disposizione, per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.
- 2) La tariffa è ridotta di due terzi, nella quota fissa e nella quota variabile, per una sola unità immobiliare di proprietà o in usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza.
- 3) Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse su domanda dell'interessato da presentarsi

entro il termine di 120 giorni. Qualora le condizioni cessino, la tariffa intera decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le condizioni per la riduzione, a fronte di denuncia di variazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio.

- 4) In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, la Giunta comunale, con proprio provvedimento, su proposta della competente Area Welfare, e previa copertura della relativa spesa, riconosce una riduzione percentuale della tariffa dovuta, nella misura massima del 100%, in favore degli utenti residenti che ne facciano richiesta e dimostrino di trovarsi nelle condizioni da individuare nello stesso atto, definendo contestualmente anche la tempistica e le modalità per usufruire dell'agevolazione. In particolare, la riduzione massima sarà possibile per i soggetti che versano nelle seguenti situazioni di grave disagio sociale ed economico: nullatenenti o in condizioni di accertato grave disagio economico e persone abitualmente assistite dal Comune. La copertura di spesa dovrà essere assicurata con apposito stanziamento di Bilancio, in mancanza del quale le relative istanze non potranno essere autorizzate.
- 5) Le agevolazioni e le riduzioni di cui ai commi precedenti non sono cumulabili tra di loro.
- 6) Il riconoscimento dell'agevolazione è determinato in base all'importo dovuto per l'annualità per il quale il beneficio è stato richiesto. Ciò avviene mediante rimborso dell'importo dovuto per l'annualità per la quale viene richiesta l'agevolazione o mediante compensazione con la prima scadenza utile, su richiesta del contribuente.

ART. 21 Riduzioni per compostaggio

- 1) È riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa, nella misura del 30% alle utenze domestiche che provvedono al compostaggio.
- 2) Con apposita deliberazione, su iniziativa del competente Assessorato all'ambiente, sono individuati i presupposti, condizioni e modalità per effettuare il compostaggio ed accedere ai benefici di cui ai commi precedenti.
- 3) La riduzione è concessa su istanza degli interessati da presentare all'Area Ambiente - Servizio Igiene della Città - che provvederà al rilascio di apposito nulla osta da inviare agli Uffici tributari per la determinazione del tributo dovuto.
- 4) Qualora a valle di verifiche si attesti il non corretto e completo utilizzo della compostiera e/o delle attrezzature come previsto dal Regolamento o si verifichi il conferimento di frazione organica al Servizio Pubblico, i soggetti abilitati alla vigilanza, così come individuati nel Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, accertata la violazione, trasmetteranno l'elenco dei trasgressori agli Uffici tributari comunali, o ad altri soggetti autorizzati, che avranno cura di procedere al recupero del tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
- 5) La riduzione di cui al presente articolo è determinata in base all'importo dovuto per l'annualità per il quale il beneficio è stato richiesto. Ciò avviene mediante rimborso dell'importo dovuto per l'annualità per la quale viene richiesta l'agevolazione o mediante compensazione con la prima scadenza utile, su richiesta del contribuente.

ART. 22 Riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche

- 1) La tariffa si applica in misura ridotta del 50%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali,

diversi dalle abitazioni, e alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (Segnalazione Certificata di Inizio Attività S.C.I.A - Procedimento Unico Ordinario P.U.O.)

- 2) Le agevolazioni di cui al comma 1, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione purché debitamente dichiarate e documentate da apposita dichiarazione iniziale o di variazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
- 3) La Giunta comunale, su proposta dei competenti Servizi comunali, e previa copertura della relativa spesa, può deliberare le seguenti riduzioni e/o agevolazioni:
 - a. riduzione nella misura massima del 50% della parte fissa e variabile per le strutture pubbliche, religiose o private che nell'ambito di un progetto benefico utilizzino i loro spazi per finalità sociali, come mensa, scuole, formazione, sport ed altre attività, senza la corresponsione di alcun canone/retta da parte dei fruitori. Il Servizio competente è tenuto a verificare l'attuazione del progetto approvato certificando il compimento a consuntivo. Tale agevolazione non spetta a coloro che usufruiscono già di altro beneficio economico per lo stesso immobile da parte dell'Amministrazione comunale (es. locali comunali affidati in comodato gratuito);
 - b. riduzione nella misura massima del 50% della parte fissa e variabile per le associazioni e organizzazioni non lucrative, con finalità sociali e ambientali regolarmente iscritte negli albi regionali e comunali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, sempreché prestino, gratuitamente - a favore dell'Ente - servizi in tema di protezione civile e di salvaguardia ambientale, certificate dal competente Servizio Protezione civile;
 - c. riduzione nella misura massima del 50% della parte fissa e variabile per un periodo massimo di 5 anni, in favore degli operatori commerciali vittime di fenomeni delinquenziali, che hanno denunciato forme di estorsione, corruzione o concussione anche indiretta (mediante azioni intimidatorie e temerarie) e aventi procedimenti penali in corso quale parte offesa, nell'ambito e secondo le modalità stabilite nei "protocolli di legalità", sottoscritti dalla Amministrazione comunale;
 - d. riduzione nella misura massima del 90% della parte fissa e variabile per i beni confiscati alla criminalità organizzata (ex art. 48, comma 3, lettera c), d.lgs. n. 159/2011) ed assegnati ad Enti, Associazioni Onlus ed Organizzazioni per pubbliche finalità;
 - e. riduzione della parte variabile della tariffa, nella misura del 50% alle utenze non domestiche, che provvedono al compostaggio, in proprio, ovvero anche attraverso forme associate di impresa.
- 4) Le agevolazioni e le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Il riconoscimento della agevolazione spettante è determinato in base all'importo dovuto per l'annualità per la quale il beneficio è stato concesso. Ciò avviene mediante rimborso dell'importo dovuto per l'annualità per la quale viene concessa l'agevolazione o mediante compensazione con la prima scadenza utile, su richiesta del contribuente.

ART. 23 Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

- 1) Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, tramite soggetti autorizzati.
- 2) La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto tra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella 4A presente nell'allegato 1 al D.P.R. 158/99.
- 3) Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
- 4) Al fine di ottenere la riduzione di cui al comma 1 è necessario presentare annualmente apposita richiesta entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato l'attività di avvio al riciclo, al Servizio Gestione Tari e al Servizio Igiene della Città, corredata dalla seguente documentazione:
 - a. modello Mud dell'anno di competenza, per gli operatori obbligati per legge, e modello FIR;
 - b. attestazione e fatture delle quantità di rifiuti avviate a recupero suddivise per codice EER (CER) rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero;
 - c. copia del registro di carico e scarico (per gli operatori non tenuti per legge al MUD resta ferma la presentazione della copia del registro di carico e scarico);
 - d. copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero;
 - e. planimetria asseverata, da presentarsi la prima volta che viene richiesta la riduzione per il recupero e successivamente solo a seguito di variazioni riguardanti sia la superficie che l'utilizzo.

Per i contribuenti tenuti alla presentazione del Mud, in deroga alla scadenza del 30 giugno, la scadenza è fissata entro 60 gg dal termine previsto dal DPCM dell'anno di competenza.

- 5) L'omessa presentazione dell'istanza di cui al comma precedente corredata dalla necessaria documentazione entro il termine del 30 giugno comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 24 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio

- 1) Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la Tari è dovuta in misura pari al 30% della tariffa in relazione ad una distanza superiore a 1.000 metri dal più vicino punto di raccolta (cassonetto) rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
- 2) Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
- 3) Le condizioni di fatto al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono

essere fatte constatare mediante diffida al gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani. Dalla data della diffida, qualora non si provveda entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sul tributo.

ART. 25 Obbligo di dichiarazione

- 1) I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- 2) Nel caso in cui in un'unica abitazione risultino presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo, individuato nella persona che ne abbia il titolo di proprietà, locazione, usufrutto o qualsiasi altro diritto reale di godimento, ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.
- 3) La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia dell'anagrafe cittadina e, nel caso di soggetto non iscritto nell'anagrafe comunale, dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.
- 4) Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
- 5) La dichiarazione deve essere presentata entro 120 giorni dalla data in cui si è verificata la circostanza rilevante ai fini dell'applicazione del tributo.
- 6) La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 5. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
- 7) L'ufficio può in qualsiasi caso provvedere autonomamente all'iscrizione in base ai dati in proprio possesso attraverso la consultazione delle diverse banche dati a disposizione.

ART. 26 Contenuto e presentazione della dichiarazione

- 1) La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere obbligatoriamente:
 - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

- b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni (es. riduzioni residenti all'estero, uso stagionale etc.);
 - g. il domicilio digitale, qualora il cittadino richieda la notifica degli atti via PEC ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR 68/2005;
 - h. l'indirizzo mail ordinario per l'invio degli avvisi bonari di pagamento o di altre comunicazioni in forma dematerializzata;
- 2) La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o suo delegato (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - f. il domicilio digitale, per la notifica degli atti via PEC ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR 68/2005;
 - g. l'indirizzo mail ordinario per l'invio degli avvisi bonari di pagamento o di altre comunicazioni in forma dematerializzata.
- 3) Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere presentate attraverso il portale informatico Linkmate, previa registrazione del contribuente ai servizi informatici dell'Ente, via pec, via e-mail ordinaria, allegando copia del documento di riconoscimento, all'Ufficio tramite raccomandata A/R o allo sportello. Per le utenze domestiche la presentazione può avvenire anche attraverso gli sportelli URP attivi presso le Municipalità e per le utenze non domestiche presso lo sportello unico delle attività produttive (SUAP). Le dichiarazioni potranno inoltre essere presentate per il tramite dei CAF, delle Associazioni dei consumatori, di altre associazioni riconosciute che svolgano funzioni di rappresentanza, tutela, assistenza al contribuente e degli iscritti agli Ordini professionali, sempreché siano state sottoscritte apposite convenzioni con il Comune e comunque previa delega del contribuente.
- 4) Gli uffici comunali preposti al Servizio Anagrafe della popolazione, in occasione della presentazione di istanze di iscrizione, variazione o cancellazione in anagrafe comunale, inviteranno il cittadino a presentare agli stessi sportelli apposita dichiarazione Tari per

successivi adempimenti.

ART. 27 Versamenti e riscossione

- 1) Il contribuente versa in autoliquidazione le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale ai sensi dell'art. 13 comma 15 ter del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii., suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate, di cui tre rate a titolo di acconto (16 maggio, 16 luglio, 16 settembre) determinato sulla base delle tariffe approvate per l'annualità precedente e per un importo pari al 75% dell'importo dovuto (le tre rate a titolo di acconto possono anche essere versate in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno) e la quarta ed ultima rata a titolo di saldo/conguaglio determinata con applicazione delle tariffe approvate per l'anno di competenza entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'importo può essere determinato applicando le tariffe pubblicate nel sito ufficiale del Comune di Napoli nella Sezione Tari dell'anno di competenza, anche utilizzando l'apposito calcolatore che consente la stampa dei modelli di pagamento.
- 2) La Giunta comunale, in caso di impedimenti tecnici, o in caso di ulteriori valutazioni di carattere economico/sociale o di situazioni di emergenza, può variare le scadenze delle rate di cui al precedente comma 1), stabilendo scadenze diverse e/o un diverso numero di rate.
- 3) Il Comune, o altro soggetto da esso incaricato ai sensi di legge, invia a ciascun contribuente, per posta ordinaria o via mail o pec, un avviso sulla base dell'ultima dichiarazione presentata e/o dei dati in possesso dell'ufficio contenente tutti gli elementi utilizzati per il calcolo del tributo dovuto. Il mancato ricevimento dell'avviso non giustifica il mancato o tardivo versamento del tributo dovuto. Il Comune, direttamente o tramite altro soggetto da esso incaricato, assicura l'assistenza on line o allo sportello per il calcolo del tributo dovuto.
- 4) Il tributo comunale è versato al Comune in via ordinaria tramite modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'art. 17, D.lgs. n. 241/1997. In aggiunta l'Amministrazione può prevedere altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
- 5) Il contribuente dovrà provvedere al pagamento del tributo dovuto, secondo i termini di cui al comma 1), o come diversamente stabilito ai sensi dei commi successivi.

ART. 28 Ravvedimento operoso

- 1) per i versamenti effettuati in ritardo, fino a quando non siano accertati d'ufficio e notificati, si applica la sanzione di cui all'art. 35, comma 1, del presente regolamento, ridotta come qui di seguito riportata:
 - ritardo entro il 14° giorno: 0,1% ogni giorno di ritardo sul tributo dovuto
 - ritardo entro il 30° giorno: 1,5% sul tributo dovuto
 - ritardo oltre il 90° giorno: 1,67% sul tributo dovuto
 - entro un anno dalla scadenza: 3,75% sul tributo dovuto
 - oltre un anno dalla scadenza ed entro due anni dall'omissione: 4,29% sul tributo dovuto;
 - oltre due anni dalla scadenza: 5% sul tributo dovuto
- 2) È consentita la presentazione della denuncia TARI e/o la rettifica dell'infedele o incompleta dichiarazione prodotta, fino a che non vi sia l'accertamento d'ufficio e la relativa notifica dello stesso.
- 3) Alle somme dovute a titolo d'imposta vanno aggiunti gli interessi legali, con maturazione giorno

per giorno.

- 4) Il versamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il modello di pagamento F24 (o altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali che il Comune potrà attivare) riportando gli appositi codici tributo, distinti per Tari e Tefa, e rispettivi codici relativi a sanzioni e interessi. La decorrenza per gli interessi e le sanzioni è fissata alla data di scadenza della rata in un'unica soluzione, rispettivamente per l'annualità di competenza.
- 5) È consentito il ravvedimento operoso frazionato così come disciplinato dal comma 1 dell'art. 13-bis del D.lgs. 472/1997.

ART. 29. Utilizzo dei dati del contribuente

- 1) Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo delle posizioni tributarie, gli uffici comunali e/o altri soggetti incaricati dall'Ente impositore possono richiedere dati e notizie ad uffici pubblici competenti ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, con esenzione di spese e diritti.

ART. 30 Inviti

- 1) L'ufficio tributario e/o altri soggetti incaricati dall'Ente impositore possono invitare il contribuente, a mezzo servizio postale o con mezzi telematici, con un preavviso di almeno 10 giorni, effettuato anche a mezzo comunicazione sull'Albo Pretorio Digitale sul Sito dell'Ente, a fornire delucidazioni sulla propria posizione anche richiedendo l'integrazione o la correzione degli atti prodotti da presentarsi entro 60 giorni.
- 2) In assenza di risposta da parte del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile.

ART. 31 Questionari e sopralluoghi

- 1) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, l'Ufficio e/o altri soggetti incaricati possono inviare questionari al contribuente, con invito a restituirli, compilati e firmati, entro 60 giorni dalla richiesta, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a Enti di gestione di servizi pubblici in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni effettuato anche a mezzo comunicazione sull'Albo Pretorio Digitale sul Sito dell'Ente.
- 2) In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile.

ART. 32 Liquidazione ed accertamento dell'imposta

- 1) Gli uffici tributari comunali, preposti alla gestione della TARI, e/o altri soggetti incaricati dall'Ente impositore procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato, ai sensi dei commi 161 e 162 dell'art.1 della L. 296/2006 e del comma 792 dell'art. 1 della L. 160/2019. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni

amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17, D.lgs. n. 472/1997.

ART. 33 Riscossione coattiva

- 1) Ai sensi del comma 792 dell'art.1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'ente nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. L'atto deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
- 2) Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata:
 - a. in forma diretta dall'ente o dagli altri soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 52 comma 5 lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidatari ai sensi di legge, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 con l'esclusione di quanto previsto dall'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
 - b. mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225.
- 3) la riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza, economicità del servizio, può essere effettuata con:
 - a. la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili;
 - b. la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73 se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193 convertito in Legge 1 dicembre 2016 n. 225.
- 4) Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 52 comma 5 lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidatari ai sensi di legge, si applicano le seguenti regole ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:
 - a. una quota denominata “oneri di riscossione a carico del debitore” pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b. una quota denominata “spese di notifica ed esecutive” comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri

ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023, pubblicato in G.U.n100 del 29 aprile 2023.

- 5) Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1 ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale. In caso di riscossione a mezzo ADER si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

ART. 34 Dilazioni

- 1) Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile del tributo o il soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, da inoltrare entro la data di proposizione del ricorso secondo le modalità previste nell'avviso, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'art. 1 della Legge 160/2019.
- 2) La richiesta di dilazione va effettuata con istanza in carta semplice e presentata al Servizio tributario competente allegando copia di un valido documento di riconoscimento, firmato in calce dal contribuente, via pec o via raccomandata A/R.
- 3) L'importo della singola rata non può essere inferiore ad € 50.
- 4) Il numero massimo di rate concedibili è definito come segue:
- a. fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b. da € 100,01 a € 300,00 fino a 6 rate mensili;
 - c. da € 300,01 a € 600,00 fino a 9 rate mensili
 - d. da € 600,01 a € 1.000,00 fino a 12 rate mensili;
 - e. da € 1.000,01 a € 3.000,00 fino a 18 rate mensili;
 - f. da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a 26 rate mensili;
 - g. da € 6.000,01 a € 20.000,00 fino a 36 rate mensili;
 - h. da € 20.000,01 a € 40.000,00 fino a 42 rate mensili;
 - i. da € 40.000,01 a € 60.000,00 fino a 48 rate mensili;
 - j. da € 60.000,01 a € 80.000,00 fino a 54 rate mensili;
 - k. oltre € 80.000,00 fino a 60 rate mensili.
- 5) Non possono essere concesse dilazioni in caso di precedenti piani di rateizzo concessi per i quali vi siano più di due rate scadute;
- 6) in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio ed il debito non può essere più rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione e nel caso l'importo rateizzato ha usufruito delle riduzioni sanzionatorie non

verranno più considerate tali riduzioni ai fini del recupero.

- 7) sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice civile, maggiorata di un punto percentuale;
- 8) le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione;
- 9) l'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resi necessari;
- 10) il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi;
- 11) il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritti solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

ART. 35 Sanzioni

- 1) In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento del tributo, si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza d'imposta dovuta, ovvero dell'imposta tardivamente versata.
- 2) In caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta al 15%. Se il ritardo non è superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta all'1% per ogni giorno di ritardo.
- 3) In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica, sul primo anno d'imposta, la sanzione amministrativa del:
 - 100% se la violazione si riferisce ad un solo anno;
 - 150% se la violazione si riferisce a due anni;
 - 200% se la violazione si riferisce a più di due annicon un minimo di 50 euro
- 4) In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica sul primo anno d'imposta la sanzione amministrativa del:
 - 50% se la violazione è riferita ad un solo anno
 - 75% se la violazione è riferita ad un periodo fino a due anni;
 - 100% se la violazione è riferita ad un periodo oltre i due anni.con un minimo di 50 euro
- 5) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 31, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di 100 euro. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 6) Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

- 7) In relazione al disposto del comma 4, art. 7, d.lgs. n. 472/1997, viene individuata sproporzione tra entità del tributo e sanzione, quando l'ammontare della sanzione stessa è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo).
- 8) Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al d.lgs. n. 472/1997 e sue successive integrazioni e modificazioni.
- 9) Gli esercenti devono provvedere al mantenimento della pulizia ed ordine dell'area antistante e limitrofa al rispettivo locale durante l'orario di apertura, nonché alla realizzazione di un servizio di pulizia aggiuntiva a quello normalmente svolto istituzionalmente subito dopo l'orario di chiusura. La violazione di tale obbligo, così come stabilito da specifica Ordinanza sindacale, comporta la sanzione pecuniaria di euro 250,00 ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 16, Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 3, comma 17, Legge n. 94/2009, oltre al ripristino a spese del titolare dell'esercizio dello stato dei luoghi, è prevista la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni.

ART. 36 Rimborsi

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente - a pena di decadenza - entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2) Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art. 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
- 3) Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00 per anno di imposta, al netto degli interessi.
- 4) Trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che sia notificato il relativo provvedimento, il contribuente può proporre ricorso innanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria, entro i termini di prescrizione.
- 5) Avverso il provvedimento di diniego o di parziale accoglimento dell'istanza di rimborso, il contribuente può proporre ricorso innanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica del medesimo provvedimento.
- 6) L'Ufficio, qualora, dagli elementi desumibili dalla banca dati, riscontri difformità con i dati dichiarati dal contribuente, può richiedere allo stesso ulteriori elementi integrativi di giudizio. Il mancato riscontro alla richiesta dell'ufficio, entro 60 giorni dalla ricezione, comporta la chiusura del procedimento con rigetto dell'istanza.
- 7) Il rimborso delle somme iscritte a ruolo, pagate dal contribuente e riconosciute indebite dall'Ente creditore con provvedimento di sgravio, viene effettuato dall'affidatario del servizio di riscossione di cui all'art. 27.

ART. 37 Compensazione

- 1) In alternativa al rimborso, il contribuente può richiedere, con apposita istanza, indicando gli anni di imposta oggetto di compensazione e allegando copia dei versamenti effettuati in eccedenza

a prova del credito vantato.

- 2) L'esito dell'istanza di compensazione sarà comunicato al soggetto che ne ha fatto richiesta.
- 3) Non è ammessa la compensazione per importi a credito, per ciascun anno di imposta, inferiore a € 12,00, al netto degli interessi maturati.
- 4) Non è ammessa la compensazione in caso di situazione contributiva irregolare per le annualità precedenti.
- 5) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero può essere chiesto il rimborso.
- 6) Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.
- 7) Il contribuente può altresì compensare i crediti tributari certificati dall'Agenzia delle Entrate con il tributo TARI utilizzando il modello F24.

ART. 38 Interessi

- 1) Gli interessi sulle somme dovute dal contribuente e quelli sulle somme a rimborso sono computati nella misura del tasso di interesse legale vigente aumentato di 3 punti percentuali.
- 2) Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 3) Gli interessi previsti per il rimborso dei tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'art. 1283 del Codice civile.

ART. 39 Contenzioso

- 1) Contro l'avviso bonario di pagamento, di accertamento esecutivo, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni.
- 2) Si applica altresì, quale ulteriore istituto deflattivo del contenzioso, così come disciplinato dai Regolamenti comunali, il procedimento di autotutela.
- 3) L'Ufficio tributario competente ha il potere di annullare, anche indipendentemente dall'istanza del contribuente, l'atto recante la pretesa tributaria, qualora verifichi l'illegittimità o l'infondatezza, totale o parziale, dell'imposizione tributaria.

ART. 40 Reclamo – mediazione

- 1) Per le controversie di valore non superiore a € 50.000, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17bis, d.lgs. n. 546/1992, così come novellato dal d.lgs. n. 156/2015.
- 2) Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo-mediazione da parte dell'ufficio

che, se non accoglie integralmente o parzialmente l'istanza del contribuente, procede ad un diniego.

- 3) Anche per la mediazione si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (attualmente 1 - 31 agosto).
- 4) La mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute, ovvero della prima rata; per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8, d.lgs. n. 218/1997.
- 5) Nelle controversie aventi ad oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute dal contribuente.
- 6) In caso di perfezionamento della mediazione, le sanzioni amministrative relative ad omessa o infedele dichiarazioni si applicano nella misura del 35%. Tale riduzione non è prevista in caso di omesso o tardivo versamento.
- 7) La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che, in caso di mancato perfezionamento della mediazione, sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
- 8) Nelle controversie di cui al presente articolo le spese di giudizio sono maggiorate del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento.

ART. 41 Disposizioni finali

- 1) Per tutto quanto non previsto dal Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla Legge n.147/2013 e ss.mm.ii. ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

ALLEGATO 1 - Categorie di utenze non domestiche

Per la categoria "Attività industriali con capannoni di produzione", si tiene conto delle modifiche apportate dal D.lgs. 116/2020 al TUA (D.lgs. 152/2006)

Le utenze non domestiche, per i Comuni con più di 5.000 abitanti, sono suddivise nelle seguenti categorie:

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole e luoghi di culto
(Musei, biblioteche, Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, scuole di ballo, di guida etc. Associazioni e circoli vari, Parrocchie e chiese, Comunità religiose)
2. Cinematografi, teatri
(Cinema, teatri, Sale da convegno e da concerto)
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
(Garage, autorimesse, aviorimesse e simili, autonoleggi, depositi e magazzini di custodia senza alcuna vendita diretta)
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari e termali, Specchi Acquei
6. Autosaloni, esposizioni
(Vendita all'ingrosso e al dettaglio con esposizione di auto, moto, mobili e altro)
7. Alberghi con ristorante
(Alberghi, pensioni, residence e altre strutture ricettive con ristorante)
8. Alberghi senza ristorante
(Alberghi, pensioni, residence e altre strutture ricettive senza ristorante)
9. Case di cura e di riposo
(Case di cura e di riposo, Comunità civili e militari, carceri, collegi)
10. Ospedali
(Ospedali e cliniche pubbliche e private, policlinici Universitari, Ambulatori, ASL)
11. Uffici e Agenzie
(Agenzie assicurative, Agenzie di servizi in genere, ricevitorie lotto, internet point, emittenti radio e tv, etc...)
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi particolari quali Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli

17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, fabbro, falegname, idraulico
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
(Ad es. odontotecnico)
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie *(anche gestiti da circoli e associazioni)*
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria *(anche gestiti da circoli e associazioni)*
25. Supermercato, generi alimentari macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club
(Parchi di divertimento, sale scommesse e sale giochi)